

001010

N° 314 del Registro degli Atti.  
N° 304 del Registro Concessioni.  
N° 287 del Registro Repertorio.

CAPITANERIA DI PORTO - ANCONA

Atto suppletivo con il quale l'Amministrazione Marittima concede alla società CANTIERI NAVALI RIUNITI, uno specchio acqueo di mq.11.100 antistante il proprio cantiere navale di Ancona allo scopo di realizzarvi, con l'interramento che di uno specchio acqueo di mq.2.200 già ad essa concesso, un piazzale di mq. 300 con relative opere di banchinamento per le esigenze del suddetto cantiere navale, a decorrere dalla data di approvazione dello stesso atto suppletivo e fi al 17 novembre 2022, data di scadenza degli atti di concessione citati nelle emesse del presente atto, verso il pagamento del canone annuo aggiuntivo di li 333.000 (trecentotrentatremila) e con il versamento della cauzione integrativa lire 666.000 (seicentosestantaseimila).

SA/



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

A N C O N A

N° 314 del Registro degli Atti

N° 304 del Registro delle Concessioni

N° 287 del Registro Repertorio

Atto suppletivo con il quale l'Amministrazione Marittima concede alla Società CANTIERI NAVALI RIUNITI, sedente in Genova, uno specchio acqueo di mq. 11.100 antistante il proprio cantiere navale di Ancona allo scopo di realizzarvi, con l'interramento anche di uno specchio acqueo di mq. 2.200 già ad esso concesso, un piazzale di mq. 7.300 con relative opere di banchinamento per le esigenze del suddetto cantiere navale, nonché il prolungamento delle platee a mare dello scalo e delle vie di corsa delle gru e delle capannette scorrevoli esistenti, a decorrere dalla data di approvazione dello stesso atto suppletivo e fino al 17 novembre 2022, data di scadenza degli atti di concessione citati nelle premesse del presente atto, verso il pagamento del canone annuo aggiuntivo di lire 333.000 (trecentotrentatremila) e con il versamento della cauzione integrativa di lire 666.000 (seicentosessantaseimila).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantasei addì 24 del mese di aprile nella Capitaneria di Porto di Ancona, innanzi a me Capitano di Corvetta (CP) Mariano MARRONE, Ufficiale designato a ricevere gli Atti di concessione dei beni demaniali marittimi con Decre

L'UFFICIALE ROGANTE  
IL CAPITANO DI CORVETTA (CP)  
(Mariano MARRONE)



TESTIMONI  
*[Handwritten signatures]*

IL COMANDANTE  
Capitano di V. (CP)  
(Mario LO SARDO)

*[Handwritten signature]*

LA CONCESSIONARIA  
CANTIERI NAVALI RIUNITI

*[Handwritten signature]*



UFFICIO DEL REGISTRO PUBBLICO

31XVIIII - Invenzionata

Di cui Traser. L. /

IL PRIMO DIRIGENTE

17 NOV. 1976

4792

to n° 19/74 in data 20.12.74 del Capo del Compartimento Marittimo a termine dell'Art. 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328 ed alla presenza dei Signori:

- Sergio MAZZOLI
- Stefano VIGNANI

Testimoni noti ed idonei a norma di Legge, si sono riuniti da una parte

Il Capitano di Vascello (CP) Mario LO SARDO, Capo del Compartimento Marittimo di Ancona in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento citato: e dall'altra

il Sig. Ing. Enrico BOCCINI, nato a Cesena il 15.5.1922 e domiciliato in Via Cipro, 11 - Genova, il quale interviene in nome e per conto della Società CANTIERI NAVALI RIUNITI S.p.A. costituita in Genova come da atto rogito dal notaio Paolo CASARELLO in data 31 gennaio 1906, registrato a Genova il 2 febbraio 1906, in copia autentica all'atto n° 204 in data 18.8.1932, e richiamato dall'art. 1 dello statuto della Società, ammesso al presente atto sotto la lettera "A", che, come risulta dal certificato del Tribunale di Genova in data 28.10.75 allegato sotto la lettera "B", è quello in vigore, ed interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società stessa, carica conferitagli il 3.8.1973, giusta quanto risulta dal predetto certificato del Tribunale Civile di Genova, per

effetto dei poteri attribuitigli dall'art. 24 dello statuto sociale.

SI PREMETTE

- che con atto di concessione n° 204 - rep. 3823 - stipulato presso la Capitaneria di Porto di Ancona in data 18.8.1932, approvato con decreto ministeriale 18.11.1932, registrato alla Corte dei Conti il 21.8.1933 al registro n° 13 del bilancio di entrata della Marina Mercantile, foglio n° 313, e registrato all'Ufficio del Registro di Ancona in data 18.3.1933 al n° 1542 - vol. 103 -, venne concessa alla Società CANTIERI NAVALI RIUNITI con sede in Genova la temporanea occupazione e l'uso di mq. 14.125 di terreno di demanio marittimo e di mq. 12.610 di specchio acqueo a nord del porto di Ancona per la durata di anni 90 a decorrere dalla data di approvazione del predetto atto, per scopi attinenti alle industrie del Cantiere navale e delle ammesse officine, verso l'annuo canone di f. 5.347,=, elevato con i successivi aggiornamenti di legge a f. 427.760,= a decorrere dall'1.1.1962, e con versamento della cauzione di f. 855.520,=;
- che, con atto suppletivo di concessione n° 265 - repertorio 11 - stipulato in data 14.1.1953, approvato con decreto ministeriale 1.7.1953, registrato alla Corte dei Conti in data 30.7.1953 - registro n° 22 del bilancio di entrata Marina Mercantile, foglio n° 120, e registrato all'Ufficio del Registro di Ancona il 7.9.1953 al n° 810, vol. 148, venne concessa al-

UFFICIALE ROGANTE  
IL CAPITANO DI CORVETA (CP)  
MARIO LO SARDO



IL CANTIERE NAVALI RIUNITI  
MARIO LO SARDO

CANTIERI NAVALI RIUNITI



la Società CANTIERI NAVALI RIUNITI l'autorizzazione all'interramento di uno specchio acqueo di mq. 3.652 antistante il cantiere, con scadenza 17.11.2022, di cui la Società è già concessionaria in forza del predetto atto principale, con versamento della cauzione di f. 65.000;

- che con atto suppletivo n° 267 - repertorio n° 338 - al precedente atto suppletivo n° 265, stipulato il 26.2.1953, approvato con decreto ministeriale 1.7.1953, registrato alla Corte dei Conti il 30.7.1953, al registro n° 22 del bilancio di entrata Marina Mercantile, foglio n° 120 e registrato all'Ufficio del Registro di Ancona in data 7.9.1953 al n° 809-vol. 148 - venne precisato, a chiarimento di quanto previsto negli artt. 14 e 15 dell'atto n° 265, che per la concessione suppletiva, oggetto dello stesso atto n° 265, il canone previsto dall'art. 15 dell'atto principale in data 18.8.1952, restava invariato;

- che con successivo atto suppletivo di concessione n° 268, repertorio n° 727, stipulato il 10.11.1953, approvato con decreto ministeriale 1.12.1953, registrato alla Corte dei Conti il 15.3.1954, registro n° 23 del bilancio di entrata Marina Mercantile, foglio n° 113, e registrato all'Ufficio del Registro di Ancona in data 6.4.1954 al n° 3063, vol. 151, la Società Cantieri Navali Riuniti venne autorizzata ad interrare uno specchio acqueo di mq. 3.374, già in concessione alla stessa Società con il citato atto principale in data 18.8.32

- verso l'annuo canone di f. 213.880,= e con versamento della cauzione di f. 50.000;

- che con atto di fusione in data 31.10.1966 la Società CANTIERI NAVALI RIUNITI ha incorporato la Società Cantieri del Tirreno formando così la Società CANTIERI NAVALI DEL TIRRENO E RIUNITI, atto registrato il 18.11.1966 al n° 17505 degli atti pubblici di Genova e depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 22.11.1966;

- che, in relazione a tale fusione, con licenza in data 16.12.1969 - repertorio 2215 - registrata presso l'Ufficio del Registro di Ancona il 4.2.1970 al n° 5710, vol. 255, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ancona, è stato autorizzato il subingresso, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, della Società CANTIERI NAVALI DEL TIRRENO E RIUNITI, nelle concessioni di cui ai citati atti n° 204 del 18.8.1932, n° 265 del 14.1.1953, n° 267 del 26.6.1953 e n° 268 del 20.11.1953;

*[Handwritten signature]*  
TESTIMONI

*[Handwritten signature]*  
IL COMANDANTE  
Capitano di V. (CP)  
(Mario LO SABBIO)

LA CONCESSIONARIA  
CANTIERI NAVALI RIUNITI

L'UFFICIALE ROGANTE  
Capitano di V. (CP)  
(Maurizio)



con il 30.7.75 al n° 1706 rev. 10, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ancona, è stato autorizzato il subingresso, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, della Società CANTIERI NAVALI RIUNITI nella concessione di cui ai citati atti n° 204 del 18.8.1932, n° 265 del 14.1.1953, n° 267 del 26.6.1953 e n° 268 del 10.11.1953;

- che con istanza in data 6 agosto 1969 corredata da opportuna planimetria e relazione tecnica la Società CANTIERI NAVALI DEL TIRRENO E RIUNITI (ora SOCIETA' CANTIERI NAVALI RIUNITI) ha chiesto all'Amministrazione Marittima di:

- a) ottenere la concessione di uno specchio acqueo di mq. 11.100,
- b) interrare parzialmente lo specchio acqueo di cui sopra per mq. 5.100,
- c) interrare uno specchio acqueo di mq. 2.200 già in concessione fino all'anno 2022,
- d) prolungare le platee nella zona a mare dello scalo per mt. 16 circa,
- e) costruire la banchina e relative opere murarie,
- f) prolungare le vie di corsa delle gru,
- g) prolungare le vie di corsa delle capannette scorrevoli;

- che nulla ostando nei riguardi degli interessi marittimi all'accoglimento della istanza, il Capo del Compartimento marittimo l'ha trasmessa al Ministero della Marina Mercantile il quale, con il dispaccio n° 5204425 del 6 luglio 1970, ha

autorizzato il completamento dell'istruttoria sulla domanda;

- che l'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Ancona con lettera n° 15959 del 27 novembre 1969 si è dichiarato favorevole alla concessione;

- che del pari parere favorevole ha espresso l'Intendenza di Finanza con lettera n° 17082 del 18 febbraio 1970, avanzando anche opportune proposte per la misura del canone;

- che la Circostrizione Degamale di Ancona con lettera n° 19383 del 14 ottobre 1969 ha dato il suo nulla osta nei riguardi dei servizi doganali;

- che essendo stata la domanda di concessione pubblicata nel Comune di Ancona ed iscritta nel giornale degli Annunzi Legali ed Amministrativi della Provincia di Ancona come risulta dal certificato del Comune in data 17 novembre 1969 e dall'esemplare del periodico suddetto n° 61 in data 8 ottobre 1969 (allegati sotto le lettere "C" e "D") nessuna opposizione è stata presentata nel termine stabilito;

- che il VII Comando Militare Territoriale di Firenze ha espresso nulla osta militare con foglio n° 1/2169/432 dell'11 dicembre 1969;

- che il Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico ha espresso del pari nulla osta di competenza con foglio n° 28008 del 4.10.1969;

- che il Ministero della Marina Mercantile con dispaccio n° 518526 del 16 gennaio 1974 ha determinato, ai sensi dell'art.



L'UFFICIALE ROGANTE  
IL CAPITANO DI CORVETTA (CP)  
(MARTINO MARIANO)



I TESTIMONI  
M. M. M.  
M. M. M.

IL COMANDANTE  
Capitano di 1.ª Classe  
(MARIO LO SARDO)

LA CONCESSIONE HA  
CANTIERI NAVALI RIUNITI

2 della Legge 21.12.1961, n° 1501, di concerto col Ministero delle Finanze, che si è espresso con nota n° 95352 del 10 ottobre 1972, la misura del canone annuo di L. 333.000,=; - che il Ministero della Marina Mercantile ha autorizzato la stipulazione del presente atto con dispaccio n° 5181560 del 18.3.1975;

Tutto ciò premesso

le parti come sopra costituite della cui identità io Ufficiale rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante del presente Atto, conven- sono e stipulano quanto appresso:

#### Articolo 1

L'Amministrazione Marittima concede alla Società CANTIERI NAVALI RIUNITI S.p.A., in ampliamento delle zone demaniali marittime concesse con gli atti n° 204 del 18.8.1932, n° 265 del 14.1.1953, n° 267 del 26.6.1953 e n° 268 del 10.11.1953 citati nelle premesse, la temporanea occupazione e l'uso di uno specchio acqueo della superficie di mq. 11.100 circa, situato nella zona antistante il proprio Cantiere Navale di Ancona, avente la forma e l'ubicazione rappresentate nel tipo planimetrico in scala 1 : 1000 numero G 78204 redatto e firmato dall'Ing. Aldo Melodia in data 4 agosto 1969, vistato dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ancona in data 27.11.1969 col numero 15959 e sottoposto al bollo straordinario in data 21.8.1969, ed annesso al presente Atto sotto la

sotto la lettera "E".

Detta area demaniale confina a Sud con il porto di Ancona, a Est con il Cantiere Navale, a Nord e a Ovest con il Mare Adriatico.

La concessione è assentita allo scopo di realizzarvi, con l'interramento anche di uno specchio acqueo di mq. 2.200 già concesso alla stessa Società, un piazzale di mq. 7.300 con relative opere di banchinamento per le esigenze del cantiere navale della concessionaria, nonché il prolungamento delle piattaforme a mare dello scalo e delle vie di corsa delle gru e delle capannette scorrevoli esistenti.

La concessione di cui al presente atto suppletivo decorre dalla data di approvazione dell'atto stesso e scadrà il 17 novembre 2022 data di scadenza degli atti di concessione citati nelle premesse.

Anche la concessione di cui al presente atto è revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima, senza che la Società concessionaria abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso, che quello determinato nel presente atto, e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

La Società concessionaria deve esercitare direttamente la concessione.



L'UFFICIALE ROGANTE  
IL CAPITANO DI CORVETA (CP)  
MARIO LO SABBIO



1. T. CANTIERI NAVALI RIUNITI S.p.A.

IL COMANDANTE  
MARIO LO SABBIO  
Capitano di 1. Classe

LA CONCESSIONARIA  
CANTIERI NAVALI RIUNITI

La Società concessionaria si obbliga a costruire entro la zona concessale le opere seguenti:

- 1) Una banchina in massi artificiali di calcestruzzo pilonati poggianti su un imbasamento di pietrame posto sopra lo strato di marna previo dragaggio dei fondali. La nuova banchina è stata prevista col ciglio a mt. 58,70 a mare di quella esistente ed avrà uno sviluppo di circa mt. 240.
  - 2) Prolungamento per mt. 16 circa delle due platee laterali allo scalo esistente, necessarie per l'appoggio dei puntelli di sostegno delle strutture poppiere delle navi in costruzione: il solettone formante dette platee sarà steso sopra uno strato di sabbia quale base di appoggio e dovrà essere atto a sopportare sovraccarichi di 30 Tonn./mt.
  - 3) Sull'interrimento realizzato saranno prolungate di circa 32 mt. le vie di corsa delle capannette scorrevoli poste a nord dello scalo mediante la costruzione di un cordolo di calcestruzzo.
  - 4) Sia sul lato destro che sul lato sinistro dello scalo saranno prolungate le vie di corsa per lo scorrimento delle gru; le rotaie interne poggieranno sulle banchine mentre le rotaie esterne saranno sistemate su travi di cemento armato poggianti su pali infissi nella marna.
- La natura, la forma, le dimensioni, la struttura, l'ubicazione, i tipi costruttivi di tali opere dovranno essere conformi al citato tipo planimetrico annesso al presente Atto

sotto la lettera "B" nonché alla relazione tecnica e al disegno scala 1 : 100 e 1 : 500 in data 1.9.1969 sottoposto al bollo straordinario in data 11.11.1969, redatti e firmati dall'Ing. Aldo Melodia, vistati dall'Ufficio del Genio Civile OO. MM. di Ancona in data 27.11.1969 col numero 15959 ed annessi al presente Atto sotto le lettere "B" e "C".

#### Articolo 3

Il proporzionamento dei diversi elementi costituenti il basamento di riva dovrà essere conforme alle risultanze dei calcoli di stabilità, appositamente istituiti, e che sono stati approvati in linea tecnica dall'Ufficio del Genio Civile OO. MM. di Ancona.

#### Articolo 4

Prima dell'inizio dei lavori, la Società concessionaria dovrà esibire alla Capitaneria di Porto la licenza edilizia del Sindaco prevista dall'art. 10 della legge urbanistica n° 765 del 6 agosto 1967.

Qualora la concessionaria non ottenga la licenza edilizia e non possa conseguentemente iniziare i lavori entro il termine previsto dall'art. 5 del presente atto, si procederà a dichiarare la decadenza a termine dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

Si provvederà anche alla dichiarazione di decadenza qualora il concessionario esegua i lavori senza licenza edilizia.

#### Articolo 5

L'UFFICIALE ROGANTE  
IL CAPITANO DI CORVETA (CP)  
*[Signature]*



IL CONCESSIONARIO  
*[Signature]*

IL COMANDANTE  
Capitano di 1° Classe (M) LO SARDO  
*[Signature]*

LA CONCESSIONARIA  
CANTIERI NAVALI RIUNITI  
*[Signature]*



I lavori per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 2 dovranno avere inizio entro un mese dalla data di consegna dello specchio acque; le opere murarie dovranno essere compiute entro dieci mesi da tale data e le opere accessorie entro 12 mesi dalla stessa data. Lo stato di avanzamento dei lavori dovrà essere del 50% allo scadere del primo semestre.

I lavori non dovranno subire interruzioni e dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti, salvo i casi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione Marittima, cui la Società concessionaria dovrà notificare i casi di forza maggiore entro quindici giorni dalla data in cui si sono verificati rimanendo in facoltà dell'Amministrazione Marittima di non tenere conto della ritardata notifica.

L'esercizio della concessione non dovrà essere sospeso per un tempo superiore a sei mesi se non in casi di forza maggiore, da valutarsi dall'Amministrazione Marittima, cui la concessionaria dovrà notificare il caso di forza maggiore entro quindici giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione di non tenere conto della ritardata notifica.

Sia nel caso di ritardata esecuzione dei lavori o nel caso di sospensione dell'esercizio della concessione oltre i termini stabiliti, dall'art. 9 dell'atto principale n° 204, l'Amministrazione avrà la facoltà di sottoporre la Società concessionaria per la durata di dodici mesi ad una penale di lire quin-

diciamila per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Marittima di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 del Codice della navigazione.

L'ammontare delle somme dovute dal concessionario per effetto del disposto del presente articolo potrà dall'Amministrazione essere prelevato dalla cauzione.

#### Articolo 6

In corrispettivo della concessione di cui al presente atto la concessionaria dovrà pagare l'annuo canone di f. 333.000.= (trecentotrentatremila) che sarà dallo stesso versato all'Ufficio finanziario competente in rate annuali anticipate, con decorrenza stabilita dall'art. 1 del presente atto, in aggiunta ai canoni stabiliti negli atti n° 204 del 18.8.1932, n° 265 del 14.1.1933, n° 267 del 26.6.1933 e n° 268 del 10.11.1933 citati nelle premesse.

Per i fini previsti dall'art. 47 lettera d) del Codice della navigazione il numero delle rate è fissato in due.

#### Articolo 7

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto la concessionaria ha versato, a titolo di cauzione integrativa di quelle depositate per i sopraccitati atti n° 204 - 265 - 267 - 268 - per essere vincolata nella Cassa Depositi e Prestiti fino al termine della concessione la somma di f. 666.000.= (seicentossessantaseimila) in numerario. Detta cau-



UFFICIALE ROGANTE  
IL CAPITANO DI CORVETTA (CP)



1. 7. 33. 1933

II. COMANDANTE  
Capitano di V. S. S. D. C.

LA CONCESSIONARIA  
CANTIERI NAVALI RIUNITI



zione sarà restituita al termine della concessione sempre che la concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto e con gli altri atti di cui sopra. Qualora in applicazione dell'art. 47 del Codice della navigazione l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza della concessionaria dalla concessione, questa presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, possa devolvere a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

La concessionaria resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto e con gli altri atti citati, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

#### Articolo 8

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese della concessionaria l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature del bene stesso, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee od aree ecc. e salva la responsabilità che alla concessionaria possa eventual-

mente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

#### Articolo 9

I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime. A tal fine è fatto obbligo alla concessionaria di procedere ai necessari preavvisi al predetto Ufficio alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Tuttavia la concessionaria sarà sempre unica responsabile dell'esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni da parte dei terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione manlevata da ogni qualsiasi responsabilità, nonché da qualsiasi intervento di qualsiasi natura e genere presente o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le costruzioni in parola avessero ad arrecare, direttamente o indirettamente a terzi in genere.

Ultimate le opere e prima che vengano utilizzate l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime provvederà in contraddittorio con la concessionaria al collaudo di esse, che dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligandosi la concessionaria ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che, in sede di collaudo, il predetto ufficio ritenesse opportuno imporre.



L'UFFICIO MARITTIMO  
IL CAPITANO DI CORVETTA (CP)  
(Mare)



1724180N  
L. CONCESSIONARIA

IL COMANDANTE  
(Mare)

L. CONCESSIONARIA  
CANTIERI NAVALI RIUNITI

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 11, in sede di collaudo sarà determinato il corso effettivo delle opere erette, da parte dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime in contraddittorio con la concessionaria, la quale presenterà tutta la documentazione opportuna in suo possesso.

#### Articolo 10

La concessionaria si impegna a provvedere a sua cura e spesa e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.

In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Amministrazione Marittima, qualora non preferisca applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potrà, dopo opportuna diffida, con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese della concessionaria all'esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo della concessionaria per le spese eccedenti.

#### Articolo 11

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione dichiara decaduta la concessionaria o, qualora la concessionaria rinunci alla concessione, le opere erette com-

plete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che alla concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese della concessionaria senza che ad essa competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta, ai sensi dell'art. 49 del C.N.-

Mel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed alla concessionaria spetteranno tanti quantotesimi del costo delle opere previste dal presente atto da determinarsi in sede di collaudo, ai sensi dell'art. 9 quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette o la riduzione della zona in pristino da eseguirsi a cura e spese della concessionaria cui non competerà, in tal caso, compenso od indennizzo o rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Ricostrendosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, la concessionaria, o chi per essa, sarà in ogni caso obbligata per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione l'avrà diffidata, fissandole il termine ed indicandole dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Marittima potrà ritenere le somme relative sulla cauzione quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo quando debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò la concessionaria presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

#### Articolo 12

La concessionaria dovrà assicurare le opere costruite presso una compagnia di assicurazioni bene accetta all'Amministrazione governativa contro i danni del fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso la Capitaneria di Porto.

Questa circostanza non libera la concessionaria dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato e la concessionaria alla quale spetteranno tante quote parti del

l'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione si intenderà risolta.

La concessionaria avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, ed anche, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Marittima, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione, per esercitare le fino al termine della concessione. In tal caso, l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà alla concessionaria.

- Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà alla concessionaria, la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

#### Articolo 13

L'Amministrazione Marittima non si assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni.

#### Articolo 14

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme della cauzione resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, ed a ciò la concessionaria presta sin

d'ora per sé e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

La concessionaria inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dall'art. 7 la cauzione ridotta per l'effetto dei suddetti prelevamenti, entro trenta giorni dall'ingiunzione che le sarà notificata dal Capo del Compartimento Marittimo.

#### Articolo 15

Qualora allo scadere del periodo fissato quale durata della Società concessionaria questa non abbia provveduto a prorogare la sua esistenza, la concessione si intenderà risolta all'atto della scadenza di tale periodo con gli stessi effetti previsti dal presente Atto per la scadenza della concessione.

#### Articolo 16

L'Amministrazione concedente avrà diritto di fare sorveglianza con i mezzi e con i modi che crederà più opportuni, la regolare esecuzione degli obblighi assunti dalla Società concessionaria in dipendenza della presente concessione e la Concessionaria dovrà prestarsi ad ogni richiesta perché sia agevolata tale sorveglianza.

#### Articolo 17

La Società concessionaria si obbliga ad adempiere a tutte le prescrizioni di polizia che l'Amministrazione Marittima crederà di imporre per l'illuminazione delle aree concesse, prevenire gli incendi, ecc. ed in genere per rendere compatibile l'esercizio della concessione con le esigenze del traffico

co marittimo.

#### Articolo 18

La consegna dei beni demaniali concessi col presente Atto verrà fatta alla concessionaria dopo che il presente Atto sarà stato approvato e reso esecutivo e la Società concessionaria avrà pagato la tassa di concessione governativa nonché le rate maturate del canone stabilito.

All'uopo il Capo del Compartimento Marittimo notificherà alla Concessionaria l'avvenuta approvazione dell'Atto.

Entro quindici giorni dalla notifica, la Società concessionaria dovrà versare all'Ufficio finanziario competente l'ammontare delle rate dovute del canone della tassa di concessione governativa, su conforme ordine di introito della Capitaneria di Porto.

Entro trenta giorni dalla notifica dell'approvazione dell'Atto la Concessionaria dovrà presentarsi per prendere in consegna i beni demaniali concessi, esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa dovuti.

#### Articolo 19

La presente concessione è soggetta a tutte le clausole contenute nell'Atto principale in data 18 agosto 1932 in quanto compatibili con le disposizioni del presente atto e con quelle del Codice della navigazione, del relativo Regolamento e delle altre Leggi e Regolamenti in vigore.

Articolo 20

Con il presente atto la Concessionaria si obbliga ad osservare oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di tale codice, articoli riportati solo per comodità di consultazione da parte della Concessionaria nell'allegato "B" al presente atto.

La concessionaria si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di demanio marittimo, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 21

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona presso la sede del proprio Cantiere Navale.

E richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscrivere, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n° otto fogli di carta da bollo scritti su n° 22 facciate e righe una da persona di mia fiducia. Inoltre comprende n° otto allegati, contrassegnati con le lettere da "A" a "H" richiamati nel conte -

sto dell'atto.

LA CONCESSIONARIA

CANTIERI NAVALI RIUNITI

I TESTIMONI

IL COMANDANTE  
Capitano di Vascello (CP)  
(MARIO LO SARNO)

*Mario Lo Sarno*

*Mario Lo Sarno*  
*Mario Lo Sarno*

L'UFFICIALE ROGANTE

IL CAPITANO DI CORVETTA (CP)

(MARIANO MARRONI)



*Mariano Marroni*

Il sottoscritto atto è stato approntato con Decreti del Ministero per le Marine Mercantili in data 11-5-1976, registrato alla Corte dei Conti 1810-1976 nel libro 110 d'ordine, registro n° 4 Marina Mercantile, foglio n° 112, come da dispaccio n. 518532823 in data 3-11-1976 del Ministero delle Marine Mercantili, pervenuto alla Capitaneria di Porto di Ancona 18-11-1976.

L'UFFICIALE ROGANTE

IL CAPITANO DI CORVETTA (CP)

(MARIANO MARRONI)

*Mariano Marroni*

1870:



IL COMANDANTE

(V. CP - LUIGI MERULLI)

*Luigi Merulli*

Lo stesso a quo esente dal punto 28 e 28b  
Comparto alla Società "Cantieri Navali S.p.A." come  
che presso verbale di consegna in data 16-12-1976

Rep. N° 1551 - Repubb. 12.12.1978 al N° 36450 -

L'UFFICIALE ROGANTE

IL CAPITANO DI CORVETTA (CP)

Mariano Maffei



IL COMANDANTE  
CP - Luigi Maffei

Pagelle B. 706 di 265.000 piante piante annelle  
dalla rivista di Venezia n° 152 del 19.11.1972 effe-  
dualo sul cse n° 15/16.000 - Pagata la prima rata  
del canone di 333.000 piante piante annelle dalle  
bollette n° 661 del 19.11.1972 dell'Ufficio del Registro  
di Venezia -

L'UFFICIALE ROGANTE

IL CAPITANO DI CORVETTA (CP)

Giuseppe Maffei



IL COMANDANTE  
CP - Luigi Maffei

Validità prorogata fino al 27/12/2024 ai sensi dell'art. 199  
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni  
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis  
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **28 MAR. 2022**

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Fuschini